

# Cartelle esattoriali

## Cosa sono e cosa fare quando arrivano

La cartella esattoriale viene inviata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione territorialmente competente (quello della provincia di residenza del debitore) nei seguenti casi:

a suo tempo non è stata pagata la violazione al codice della strada (in tutto o in parte)  
non è stato presentato ricorso al Prefetto né opposizione al Giudice di Pace  
se la sanzione pecuniaria non viene pagata entro i termini dell'ordinanza -ingiunzione  
Si precisa che, trascorsi gg. 60 giorni dalla notifica del verbale per violazioni al Codice della Strada, il verbale stesso diviene titolo esecutivo per la riscossione da parte dell'Amministrazione procedente, la quale ha cinque di anni di tempo per provvedervi.

## Normativa di riferimento

- Art. 203 - 3° comma legge 485/92
- Art. 206 CDS
- Artt. 22 e 27 legge 689/81

## Richiesta sgravio cartella esattoriale

Lo sgravio della cartella esattoriale può essere richiesto alla Polizia Locale, se il verbale di accertamento cui fa riferimento la cartella è stato elevato dalla Polizia Locale (codice tributo 5242-5243), qualora il contribuente sia in grado di dimostrare l'avvenuto pagamento entro i termini di legge della sanzione pecuniaria iscritta a ruolo.

## Ricorsi avverso cartelle esattoriali

### • **Opposizione al ruolo**

Il contribuente che intende contestare la cartella di pagamento deve proporre opposizione di fronte al Giudice di Pace di Senigallia, per importi inferiori a € 15.493,71 ed al Tribunale di Ancona per importi superiori.

Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro 30 giorni decorrenti dalla data di notifica della cartella stessa.

### • **Opposizione all'esecuzione**

Il contribuente che intende opporsi all'esecuzione conseguente alla notifica della cartella di pagamento deve proporre ricorso al tribunale territorialmente competente, ai sensi degli artt. 615 e seguenti del codice di procedura civile.

- **Opposizione agli atti esecutivi**

Il contribuente che intende opporsi a singoli atti esecutivi posti in essere dall'Agenzia delle Entrate Riscossione deve proporre ricorso al Tribunale territorialmente competente in funzione di Giudice dell'esecuzione entro 20 giorni decorrenti dal compimento del singolo atto impugnato, ai sensi degli articoli 617 e seguenti del codice di procedura civile.

Per cause di valore non superiore a € 516,46 il contribuente può stare in giudizio personalmente.

Per quelle di valore superiore può stare in giudizio personalmente soltanto a seguito di apposita autorizzazione del Giudice di Pace (Art. 82 codice procedura civile).

Nelle opposizioni avanti al Tribunale è necessario il patrocinio di un legale.

Contestualmente alla presentazione dei ricorsi può essere avanzata istanza di sospensione all'Autorità Giudiziaria adita.